

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA UN'OPERA INCOMPIUTA (ANCORA PER POCO?)

Avv. Elisa Boreatti



CENNI PRELIMINARI

In attuazione della delega contenuta nella **legge nr. 155/2017** è stato emanato il **decreto legislativo nr. 14/2019** recante il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).



COSA E'?

E' una raccolta unitaria di norme deputata a disciplinare la **situazione di crisi e di insolvenza nella quale si dovesse trovare un debitore.**



COME E' STRUTTURATO?

E' un Testo Unico che va/ andrà a **sostituire** le norme in materia:

- Di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa contenute nel RD 267/42.
- Di composizione della crisi da sovraindebitamento, L 3/2012 e successive modifiche.



SU QUALI PILASTRI SI BASA PER PREVENIRE L'INSOLVENZA?

- Gli strumenti di allerta, interni ed esterni.
- Gli obblighi organizzativi per contrastarla.



QUALE IL FULCRO?

- prevenire
- preservare il valore dei cespiti aziendali
- intervenire velocemente



CONSIDERAZIONI PRELIMINARI



COSA VUOL DIRE PER L'IMPRENDITORE?

Alla luce della riforma vuol dire che all'imprenditore (o l'organo di controllo della società) vengono messi a disposizione una serie di strumenti che gli permettono di gestire le situazioni di squilibrio economico-finanziario in cui si dovesse venire a trovare.



COSA FANNO QUESTI STRUMENTI?

Permettono di individuare anticipatamente le eventuali esposizioni al rischio della azienda stessa.

E QUINDI ...

Le aziende sono tenute a istituire **un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle loro dimensioni.



CODICE CIVILE – CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DI INSOLVENZA



ALLE ORIGINI ERA UN'OPERA INCOMPIUTA

L'art. 375, comma 2 del CCII ha introdotto una sostanziale riforma dell'art. 2086 c.c. aggiungendo un secondo comma alla predetta disposizione: *«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**».*



COSA DICE LA NORMA?

L'imprenditore deve creare un adeguato **sistema organizzativo - amministrativo - contabile**
→ **in grado di rilevare in modo tempestivo le possibili cause delle crisi d'impresa** al fine di potersi, nel caso di crisi, tempestivamente attivarsi per il superamento della crisi stessa.



QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE DERIVANO PER L'IMPREDITORE?

Si introduce, di fatto, un vero e proprio obbligo per l'imprenditore di adottare degli assetti finalizzati a monitorare, ed eventualmente, rilevare situazioni patologiche che potrebbero sfociare *anche* nella crisi dell'impresa.

Questi doveri riguardano l'imprenditore in quanto tale e non l'imprenditore in quanto debitore; è un dovere dell'imprenditore – *rectius* dell'organo amministrativo – verso l'impresa e, indirettamente, verso gli stakeholders (debitori).



SIAMO SICURI CHE SIA PROPRIO UNA NOVITA'?

A leggere le norme del codice civile a dir il vero un simile era già previsto per le società di capitali.

Ossia era già previsto per gli amministratori di S.p.a. in forza dell'art. 2381 c.c.



QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE DERIVANO ALL'IMPREDITORE INDIVIDUALE?

Medesimo dovere è ribadito all'art. 3 del CCII per gli imprenditori individuali:

*«L'imprenditore individuale **deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.*

L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello».

stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.



IN OGNI CASO...

- Sia l'imprenditore individuale sia a quello collettivo devono far sì che, all'interno della propria impresa, lo stato di crisi possa essere velocemente rilevato in modo tale da potervi far fronte.
- Di conseguenza la lettura degli articoli 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e dell'articolo 2086 del Codice civile va effettuata in parallelo con l'analisi dell'articolo 2 del nuovo codice, il quale **definisce la crisi come non più come** lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
- Ma decreto correttivo che interviene sul testo che sarebbe dovuto entrare in vigore al 1.9.2021 si concentra innanzitutto sulla **nozione di crisi** inteso come **“squilibrio economico – finanziario”** che rende probabile l'insolvenza del debitore.



QUALI LE CONSEGUENZE SE NON VI PROVVEDONO?

La risposta si ha leggendo **l'art. 2086 cc** in combinato disposto con **l'art. 2476 c.c.**

Questa disposizione fa sì che:

- **Gli amministratori siano solidalmente responsabili verso la società** dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
- **Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali** per l'inosservanza degli obblighi di legge che comportino l'avverarsi dello stato di crisi che comprometta la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.



DA QUANDO QUESTI OBBLIGHI?

L'art. 2086 cc è già in vigore dal 16 marzo 2019.

Non è così per le procedure di allerta.



QUALE LO STATO DI FATTO?



IL CALENDARIO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CCII: SITUAZIONE DI FATTO

Prima della riforma le tempistiche per le procedure di fallimento erano molto lunghe e si chiudevano con tassi di recupero dei creditori vicini allo zero.

Poi, in attuazione della delega contenuta nella legge nr. 155/2017, è stato emanato il decreto legislativo nr. 14/2019 recante il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).



IL CALENDARIO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CCII: SITUAZIONE DI FATTO: LE FASI

➤ I STEP

Da quando era previsto che si sarebbe potuti beneficiare della riforma?

Il CCII aveva previsto due diversi momenti per l'entrata in vigore delle nuove regole:

- il primo fissato dal comma 2 dell'art. 389, aveva stabilito che fossero 30 giorni dopo la pubblicazione in G.U., ossia il 14.2.2019, per i sistemi di allerta e per le altre disposizioni (le disposizioni a cui si fa riferimento sono quelle elencate nell'art. 389 comma 2). Tra queste vi è proprio l'art. 2086 c.c..
- Il secondo al 15 agosto 2020 per tutte le altre norme. La loro entrata in vigore è invece stata posticipata.



➤ II STEP

In questo contesto si colloca infatti l'intervento del DL 118/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 204/2021, che ha posticipato l'entrata in vigore del CCII al 01.09.2021.

Ecco quindi che, arrivato l'1.9.2021, avrebbe dovuto entrare in vigore il CCII.

Ma questo non si è verificato.

Un tale rinvio si era reso necessario **perché a quell'epoca, a differenza di quello che era stato previsto, i tempi non erano ancora maturi** per introdurre quelle che comunque sarebbero state procedure nuove e complesse per affrontare un problema generale e generalizzato. Incombeva, infatti, lo stato di emergenza dettato dalla pandemia e tutte le conseguenze che da questo ne sono derivati in termini economici e sociali.



➤ III STEP

L'entrata in vigore quindi era stata posticipata:

- Al 16 maggio 2022: avrebbero dovuto entrare in vigore il CCII.
- Al 31 dicembre 2023 le collegate procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

NB → *Anche se la nuova composizione negoziata della crisi è entrata in vigore dal 15 novembre 2021.*



➤ **IV STEP**

Il DL 37/2022 – contenente misure per l'attuazione del PNRR - posticipa ancora l'ingresso del CCII è stato rinviato al 16.7.2022..

ATTI DEL GOVERNO SOTTOPOSTI A PARERE

Atto del Governo: 374

Ricerca per numero

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (374)

Iter Testi Esame in Commissione Dossier di documentazione

Stato iter: In corso di esame

Trasmissione: TrasMESSO ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53

Annuncio all'Assemblea: 18 marzo 2022

Assegnazione ed esito:


- Il Giustizia (Assegnato il 17 marzo 2022 - Termine il 26 aprile 2022)
- V Bilancio (Assegnato il 17 marzo 2022 - Termine il 26 aprile 2022)
- XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 17 marzo 2022 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il **26 aprile 2022**)

Attiva Windows
Passa a Impostazioni



Perché è avvenuto questo?

Vi è da dire che forse qui sono intervenute anche ragioni di “ragionevolezza”.
Se non si fosse proceduto in tal modo, infatti, il testo del codice che sarebbe entrato in vigore il 16.5.2022 non sarebbe stato in linea con i principi espressi dal Parlamento e dal Consiglio europeo nella Direttiva 2019/1023/UE, anche conosciuta come **Direttiva Insolvency** che l'Italia deve recepire entro il **17.7.2022**.



CRISI: QUALI STRUMENTI PER CAPIRE?



DAGLI INDICATORI DI CRISI ...

Inizialmente


per valutare la crisi gli imprenditori questi si sarebbero dovuti avvalere dei cd “indicatori di crisi” che avrebbero dato **evidenza**:

- Della **sostenibilità dei debiti** per almeno i sei mesi successivi.
- Delle prospettive di **continuità aziendale** per l’esercizio in corso.



QUANDO AVREBBERO DOVUTO ENTRARE IN VIGORE?

Dal 31.12.2023: proprio quelle relative agli indici di allerta e alla composizione assistita entreranno.



E OGGI?

Per adeguarsi ai principi della Direttiva Insolvency:

- la data per tutte le disposizioni del CCII è il 16.7.2022.
- Si parla di **segnali di allarme**.



... AI SEGNALI DI ALLARME

Il decreto quindi fornisce la definizione di **assetti organizzativi** delle imprese e la codifica dei **segnali di allarme** per prevenire la crisi (articolo 13 del dlgs), aggiornati con cadenza triennale, tra cui:

- squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,
- indici di sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi,
- prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o i sei mesi successivi,
- indici di sostenibilità oneri d'indebitamento con flussi di cassa,
- adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.



Adeguati assetti organizzativi: misure obbligatorie per le imprese individuali, e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese collettive idonei a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e all'assunzione senza indugio delle necessarie iniziative a farvi fronte.

Scopo: intercettazione della Crisi d'impresa come definita ex art. 2 lett. a) CCII.



LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA: UN ALTRO AIUTO PER
L'IMPRENDITORE



Il Governo in un comunicato stampa l'ha definito *“un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza. Si accede tramite una piattaforma telematica. All'imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell'impresa”*.



COMPOSIZIONE NEGOZIATA: peculiarità



→ **La caratteristica della composizione negoziata**

È definito come un percorso:

- **attivato dal debitore su base volontaria**
- **di natura privata**



→ **Il caratteristica della composizione negoziata**

L'imprenditore non è sprossessato del suo patrimonio.

Egli in corso di procedura negoziata deve però procedere alla gestione della sua impresa purché:

- a) Non sia pregiudizievole agli interessi dei creditori.**
- b) Rispetti le prescrizioni dell'art. 2086 cc.**
- c) Prosegue nella gestione della sua azienda eseguendo in prima persona i pagamenti dovuti.**



→ **III caratteristica della composizione negoziata**

Successivamente al deposito dell'istanza a cui avrà allegato la necessaria documentazione, la Camera di Commercio provvede a nominare un esperto.



Si tenga in conto di un aspetto che durante le trattative l'imprenditore può chiedere l'adozione di **misure protettive e/o cautelari** del patrimonio aziendale.




All'esito delle trattative come si può "chiudere la procedura"?



ESPERTO:

Soluzioni dell'esperto per definire la procedura di:

- una convenzione di moratoria ai sensi del neo introdotto 182-*octies* della legge fallimentare.
- Un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto.



IMPRENDITORE:

- domandare anche l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti**. Sempre all'esito delle trattative, l'imprenditore può, **in alternativa** alle precedenti soluzioni:
- predisporre il **piano attestato di risanamento**;
- proporre la domanda di "**concordato semplificato**" per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 18 del decreto 118/2021;
- accedere ad una delle **procedure disciplinate dalla legge fallimentare**, dal **lgs. n. 270/1999**.



COMPOSIZIONE NEGOZIATA: MISURE PREMIALI PER
L'IMPRENDITORE



Il decreto prevede una serie di:

- autorizzazioni speciali che il Tribunale può concedere all'imprenditore.
- La possibilità per l'imprenditore di rinegoziare i contratti.



COMPOSIZIONE NEGOZIATA: conclusioni



Il decreto prevede un nuovo, alternativo percorso di risanamento cui potranno accedere anche le aziende più piccole (ove non ci siano requisiti dimensionali per aderire agli istituti concorsuali ordinari).

Si tratta di una strada volontaria e stragiudiziale con due protagonisti:

- l'imprenditore,*
- dall'altra, la nuova figura attiva dell'esperto.*

- 
- *Il legislatore ha cercato di semplificare la procedura.*
 - *Non ha trovato ad oggi grande applicazione.*

Avv. Elisa Boreatti

Studio Legale Boreatti Colangelo

Consulente Legale FIMAA MiLoMB



MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

COLLEGIO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE DI MILANO, LODI, MONZA BRIANZA E PROVINCE DAL 1945